

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa il decreto legislativo concernente la Cassa di assicurazione
sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici

(dell'11 aprile 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto legislativo 19 dicembre 1963 si procedeva a modificare alcune disposizioni delle norme concernenti la CARCIS allora in vigore. Accanto ad una semplificazione della procedura, raggiunta con altrettante modifiche del regolamento di applicazione, venivano aumentate le prestazioni.

Il concetto informatore e gli scopi della nostra assicurazione scolastica, che già nel 1963 furono oggetto di attento esame da parte di un gruppo di lavoro, sono da ritenere tuttora validi sia alla luce delle esperienze di questi ultimi anni, sia in rapporto ad un'inchiesta effettuata nello scorso mese di agosto presso gli altri Cantoni.

L'attuale revisione è dunque dovuta, essenzialmente, all'evoluzione di fattori che determinano il funzionamento dell'assicurazione, come ad esempio l'aumento del numero degli allievi, l'incremento subito dai costi per la cura medica e ospedaliera e soprattutto lo svilimento del valore della moneta.

Si propone pertanto alla vostra attenzione l'aumento delle prestazioni per i casi di morte e l'invalidità e per la responsabilità civile, nonché l'esazione dei premi e l'impostazione contabile a causa dell'abbandono del principio di « auto-sufficienza ».

ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per le prestazioni in caso d'infortunio, regolate dall'art. 5 del decreto, si prevedono i seguenti aumenti :

- Art. 5 lett. a) Aumento dell'indennità per morte da Fr. 5.000,— a Fr. 8.000,—
lett. b) Aumento della somma versata per invalidità da un minimo di Fr. 15.000,— ad un massimo di Fr. 40.000,—.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di cura, regolato dall'art. 5 lett. c), e da disposizioni del regolamento d'applicazione, si osserva che queste prestazioni beneficiano di adeguamenti automatici ; le spese mediche ed ospedaliere sono infatti rimborsate sulla base della tariffa INSAI, periodicamente aggiornata.

Inoltre, con il recente aggiornamento del regolamento di applicazione, l'assicurazione scolastica assume l'intera spesa per la cura dentaria, in precedenza limitata a Fr. 500,—, semprechè si tratti di danno causato da infortunio e, per la degenza ospedaliera, l'intera retta in camera comune, massimo Fr. 25,— al giorno, ritenuta sempre una riduzione di $\frac{1}{4}$ dell'importo in compenso del vitto ricevuto.

Per le prestazioni sulla responsabilità civile, regolata dall'art. 7 del decreto legislativo, si propone un aumento maggiore di quello previsto in caso d'infortunio per il fatto che l'assicurazione si estende anche ai docenti. In questi ultimi anni si è infatti provveduto a stipulare contratti di assicurazione responsabilità civile per quei gruppi di dipendenti le cui funzioni comportano forti rischi verso terzi.

Pur tenendo conto delle differenze di rischio, appare equo accostare i massimi assicurati per le diverse categorie.

- Art. 7 lett. a) Aumento del massimo per infortunio collettivo da Fr. 100.000,— a Fr. 500.000,— e di quello per persona da Fr. 50.000,— a franchi 250.000,— ;
- lett. b) Aumento del massimo per danni materiali da Fr. 5.000,— a franchi 25.000,— .
La franchigia per sinistro a carico dell'assicurato viene fissata a Fr. 50,— .

ESAZIONE DEI PREMI

Gli esercizi immediatamente successivi la revisione del 1963 si chiusero con leggeri deficit; a ridurre il disavanzo contribuì l'adeguamento del premio da Fr. 1,— a Fr. 3,— per ogni allievo e allieva.

A quel momento, l'ammontare del deposito presso la Cassa cantonale faceva pure presumere l'« autosufficienza » della nostra assicurazione per diversi anni.

Sennonché, con l'esercizio 1969, l'evoluzione delle spese assumeva le seguenti dimensioni :

anno	allievi assicurati	entrate	uscite	maggior uscita
1969	41.000	156.898,—	288.178,—	131.280,—
1970	43.000	168.188,—	340.226,—	172.038,—
1971	45.000	195.439,—	453.746,—	258.306,—

La situazione patrimoniale della cassa accusava al 31 dicembre 1971 un saldo passivo di Fr. 26.317,55 da coprire con un versamento straordinario a carico del Cantone.

Tenuto anche conto delle attuali migliori prestazioni, per l'avvenire si deve prevedere una notevole ulteriore dilatazione delle uscite.

Come già in occasione dell'ultima revisione della legge, si pone dunque nuovamente il problema dell'esazione dei premi.

Va rilevato che le ragioni che avevano allora prevalso per il mantenimento ed un ragionato adeguamento dei contributi a carico degli assicurati furono le seguenti :

- il prelevamento di un contributo valeva a meglio far comprendere la funzione specifica della Cassa ;
- con un modesto contributo a carico degli assicurati, le spese della Cassa potevano venir fronteggiate senza caricare annualmente lo Stato di un importo non indifferente.

Questi argomenti, allora sicuramente giustificati, hanno perso molto della loro validità. Infatti, molti Comuni assumono attualmente a proprio carico i premi dell'assicurazione scolastica. Inoltre, occorre rilevare che, se si intendesse ripristinare la « autosufficienza » della Cassa, i premi dovrebbero venir sostanzialmente aumentati ; a ciò si oppone però, in modo particolare, la doppia imposizione per gli assoggettati obbligatoriamente all'assicurazione malattia.

Per quanto concerne il premio responsabilità civile dei docenti si osserva che la spesa per la copertura di questo rischio per altre categorie di dipendenti è assunta dal Cantone : è pertanto equo concedere il medesimo trattamento ai docenti, rinunciando al prelevamento del contributo attualmente a loro carico.

Non appare per contro giustificato ed opportuno abbandonare il premio per gli infortuni non professionali previsto per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri ; e ciò in considerazione della maggiore estensione, temporale e locale, della coper-

tura assicurativa concessa esclusivamente a questi allievi e per i quali fanno stato le disposizioni della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI).

Va rilevato che l'abbandono dei premi rappresenta anche una ulteriore semplificazione amministrativa a favore dei docenti.

Di conseguenza, è necessario abrogare i capoversi 1 e 2 dell'articolo 8, mentre il capoverso 3 viene conformemente modificato.

IMPOSTAZIONE CONTABILE

In queste circostanze: rinuncia dell'esazione dei premi e conseguente assunzione totale delle spese, occorre concludere che il ripristino di un deposito da parte dello Stato presso la Cassa cantonale non ha più alcun senso.

Si propone quindi l'abrogazione dell'articolo 9 concernente il patrimonio della Cassa e l'iscrizione definitiva dei conti di gestione nel bilancio ordinario dello Stato.

Il titolo del decreto legislativo deve di conseguenza venir modificato come segue: « Decreto legislativo concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e infortuni scolastici del 19 dicembre 1963 ». La parola « cassa » non ha più senso ed è da stralciare dai singoli articoli.

DIRITTO DI RICORSO

Adottando un principio ormai riconosciuto e a miglior tutela dei diritti degli assicurati, le decisioni del Dipartimento sono appellabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

MOZIONE ON. WYLER E CONF. DEL 3 NOVEMBRE 1971

Con l'aggiornamento delle prestazioni qui proposte, il punto 1 di questa mozione dev'essere ritenuto soddisfatto.

Non abbiamo invece potuto considerare le richieste di cui ai punti 2 e 3, tendenti ad una maggiore estensione dell'assicurazione.

Lo scopo della nostra assicurazione è quello di assicurare gli allievi « contro le conseguenze di infortuni che possono colpirli nell'ambito della loro attività scolastica, dentro e fuori degli edifici scolastici, come pure sulla via diretta della scuola »: per questa sua natura vuole e deve quindi essere al tempo stesso educativa.

Le conseguenze dovute a risse, giochi o altre azioni che rivestono pericolo non possono venir considerate alla stregua degli infortuni accaduti durante le attività scolastiche, poichè originate da atteggiamenti incivili e riprovevoli o comunque non conciliabili con il comportamento corretto e consapevole di un allievo che abbia terminato le scuole elementari. L'eccezione prevista a favore degli allievi che non hanno ancora terminato le scuole elementari, assicurati anche in queste circostanze, dà sufficienti garanzie per una corretta copertura assicurativa poichè tiene conto del diverso grado di maturità e di consapevolezza fra gli allievi.

La permanenza negli edifici e sui piazzali scolastici per attività facoltative (doposcuola, attività sportive, ecc.), e quindi fuori dell'orario normale delle lezioni, è attualmente già coperta dall'assicurazione scolastica, ritenuta la sorveglianza di docenti o persone incaricate.

Riconfermati gli scopi e la funzione dell'assicurazione scolastica non si riscontrano motivi validi per estendere la copertura locale e temporale attualmente prevista.

L'inchiesta effettuata e già in precedenza richiamata conferma la validità della nostra assicurazione; nella stragrande maggioranza dei Cantoni la copertura è pure limitata alle attività scolastiche.

Chiediamo di voler approvare l'annesso disegno di decreto legislativo concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici e considerare evasa nei termini anzidetti la mozione presentata.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile
e sugli infortuni scolastici

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti gli articoli 16 e 176 della legge della scuola del 29 maggio 1958¹⁾ ;

visto il messaggio 11 aprile 1972 n. 1818 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Istituzione

E' istituita a favore dei docenti e degli alunni degli asili di infanzia, delle scuole pubbliche primarie, maggiori, secondarie e professionali una assicurazione contro la responsabilità civile e gli infortuni scolastici.

Art. 2

Amministrazione

¹ L'assicurazione è amministrata dallo Stato per mezzo del Dipartimento delle finanze.

² Lo Stato ha la facoltà di riassicurarsi presso una società di assicurazione autorizzata ad esercitare nella Svizzera in virtù della legge federale 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia d'assicurazione.

Art. 3

**Persone
assicurate**

¹ Sono assicurati i docenti d'ambo i sessi degli asili d'infanzia, delle scuole pubbliche, primarie, maggiori, di economia domestica, preprofessionale, secondarie, d'arti e mestieri, professionali (esclu-

¹⁾ B.u. 1958, 107 (R.L. V - IV - 140).

si gli apprendisti) e delle scuole private riconosciute nonchè tutti gli alunni d'ambo i sessi che figurano nei registri di dette scuole.

² Possono venir ammessi al beneficio dell'assicurazione i docenti e gli alunni d'ambo i sessi delle scuole private non riconosciute, purchè ne facciano domanda.

Art. 4

L'assicurazione ha per iscopo :

Scopo

- a) di assicurare tutti gli allievi d'ambo i sessi delle scuole sopra citate contro le conseguenze degli infortuni che possono colpirla nell'ambito della loro attività scolastica, dentro e fuori degli edifici scolastici, come pure sulla via diretta della scuola. Gli allievi delle scuole d'arti e mestieri sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali ;
- b) di coprire la responsabilità civile dello Stato e dei Comuni nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti di docenti, allievi e terze persone come pure la responsabilità civile di docenti ed allievi nei confronti di terze persone.

Art. 5

Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni scolastici comportano :

Prestazioni
in caso di
infortunio

- a) in caso di decesso, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza, immediatamente o entro un anno dal giorno in cui si è verificato, la morte dell'assicurato, un'indennità di franchi 8.000,— per ogni allievo o allieva ;
- b) in caso di invalidità totale, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza, immediatamente o entro un anno dal giorno in cui si è verificato, una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative, secondo il grado d'invalidità, fino a Fr. 40.000,— per ogni allievo o allieva ;
- c) il rimborso delle spese di cura inerenti all'infortunio (spese mediche, farmaceutiche, di trasporto, di degenza in ospedali o cliniche, per cure speciali) per la durata di un anno dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. Per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri le prestazioni sono concesse secondo le disposizioni della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI), delle ordinanze e della prassi relativa.

Art. 6

Se l'assicurazione è intervenuta per le spese di cura al posto di un terzo responsabile o del suo assicuratore, l'assicurato deve fare cessione all'assicurazione dei suoi diritti verso di essi, sino alla concorrenza delle prestazioni fornite.

Terzo
responsabile

Art. 7

La responsabilità civile degli assicurati è coperta dall'assicurazione entro i limiti seguenti :

Prestazioni
dell'assicurazione
sulla responsa-
bilità civile

- a) per danni alle persone (lesioni corporali o uccisione), fino ad un massimo di Fr. 500.000,— per infortunio collettivo e fino ad un massimo di Fr. 250.000,— per persona ferita od uccisa ;
- b) per danni materiali fino ad un massimo di Fr. 25.000,— per sinistro.

E' tuttavia prevista una franchigia di Fr. 50,— per sinistro che vanno a carico dell'assicurato.

Art. 8

Premi

Per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri il premio per gli infortuni non professionali, a carico delle famiglie degli allievi, è stabilito secondo la prassi seguita dall'INSAI.

Art. 9

Norme esecutive

Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione del presente decreto legislativo.

Art. 10

Rimedi di diritto

Le decisioni del Dipartimento delle finanze sono appellabili entro 30 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Art. 11

Abrogazioni

E' abrogato il decreto legislativo circa l'istituzione di una cassa d'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 19 dicembre 1963 ed ogni altra norma contraria o incompatibile.

Art. 12

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. settembre 1972.